STUDIO NIGRO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI

VINCENZO CARDONE
FRANCESCO BASSOLINO
FELICIO DE LUCA
MATTIA RUSCIANO

80143 - Napoli
Centro Direzionale is. G2
Tel. (081) 7879320
Fax (081) 7879349
studionapoli@studionigro.it
C.F./P.IVA 01885910636

00187 - Roma
Via di Porta Pinciana, 6
Tel. (06) 6833700

20123 – Milano
Via San Maurilio, 19

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Circolare 11/2023

CLIENT ALERT

Comunicazione dei Titolari Effettivi entro l'11 dicembre 2023

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante l'attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Si conclude così il lungo e travagliato *iter* normativo per l'istituzione del Registro dei Titolari Effettivi istituito dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Come previsto dal Decreto congiunto del Ministero delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/2002 dalla pubblicazione dell'attestazione scatta per i soggetti obbligati il **termine perentorio di 60 giorni per comunicare i dati e le informazioni** previsti per legge al Registro delle impese.

Entro l'**11 dicembre 2023**,

(i) gli amministratori delle imprese con personalità giuridica,

(ii) il fondatore (se ancora in vita), o i soggetti responsabili della rappresentanza e dell'amministrazione delle persone giuridiche private (Fondazioni associazioni e comitati riconosciuti);

(iii) i trustee o i rappresentanti di istituti giuridici simili.

Dovranno comunicare telematicamente tramite il sistema DIRE (il servizio web delle Camere di Commercio per compilare e inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese) i seguenti dati ed informazioni ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2022:

Per **le società di capitali**:

a) dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ("**TE**"), ed in base alle modalità di definizione dell'individuazione della titolarità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 231/2007 si dovranno fornire le seguenti informazioni:

   1) l'entità della partecipazione al capitale del/dei TE; oppure
   2) le modalità di esercizio del controllo; oppure
   3) i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come TE.

Per **Fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti**:

a) dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come TE;
b) codice fiscale dell'ente;
c) la denominazione dell'ente;
d) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Per **Trust e istituti giuridici affini.**

a) dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo TE;
b) codice fiscale dell'ente;
c) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
d) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico.

La comunicazione avviene mediante la compilazione del modello "TE", approvato con il Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 12 aprile 2023, che dovrà **essere sottoscritto digitalmente** dal soggetto obbligato all'adempimento. **Non è possibile delegare la trasmissione e la sottoscrizione digitale della comunicazione a un professionista o a una società di servizi**.

Nel caso di mancato invio della comunicazione entro i termini prestabiliti (salvo ovviamente riapertura degli stessi) le Camere di commercio provvedono all'accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 689/91 e quindi, la sanzione da 103 Euro a 1.032 Euro graverà su ciascun amministratore.

Individuazione del titolare effettivo

Il titolare effettivo, che ai sensi dell'art. 1, comma 2, punto pp) del D.lgs. 231/2007 è definito come "*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*;", viene individuato, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dall'art 20 del D.lgs. 231/2007.

In particolare, il comma 2 del citato art. 20 del D.lgs. 231/2007 stabilisce che per le società di capitali il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che:

(a) detengono la diretta titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del soggetto interessato;

(b) detengono la proprietà di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del soggetto interessato tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta/e persona/e.

Il successivo comma 3 specifica che "[n]*elle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante*" e infine il comma 5, prevede come ultima ipotesi " [q]*ualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica*".

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.lgs. 231/2007, per quanto riguarda "*le persona giuridica privata*", sono cumulativamente individuati, come TE:

a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Mentre invece se il TE non è individuabile nelle persone che precedono, ai sensi del già citato comma 5, il TE coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente.

Sebbene quanto sopra riportato l'individuazione del TE può risultare complessa e deve essere oggetto di un'attenta analisi, anche alla luce delle interpretazioni, alcune delle quali purtroppo non ufficiali, che giungono a conclusioni fra di loro difformi.

Consultazione del Registro

Il registro dei titolari effettivi potrà essere consultato da parte delle autorità, di tutti i soggetti obbligati ai sensi della normativa per la prevenzione del riciclaggio, nonché del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica. Solamente in casi eccezionali potrà essere impedito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, in particolare qualora tale accesso esponga il titolare effettivo a rischi sproporzionati oppure qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore di età.

Lo studio è a disposizione per fornire tutta l'assistenza necessaria in relazione alla nuova normativa, all'individuazione delle informazioni rilevanti per la comunicazione della titolarità effettiva e all'effettuazione delle relative comunicazioni.